

Circ. n. 06/2023

Roma, 24 gennaio 2023

A tutte le Scuole Edili/Enti unificati

Ai Formedil Regionali

e, p.c. Ai Componenti il CdA del Formedil

Oggetto: **Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia – Capitolo "Formazione su salute e sicurezza" - Aggiornamento formazione dei lavoratori.**

Come è noto, il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce, all'allegato 2 "Protocollo formazione e sicurezza", al capitolo "Formazione su salute e sicurezza", che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuata ogni tre anni, diversamente, pertanto, da quanto disposto dal citato accordo Stato-regioni che stabilisce per l'aggiornamento una periodicità quinquennale.

Si fa presente che la mancata applicazione della previsione contrattuale, pur non comportando un inadempimento normativo ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e quindi non sanzionabile sotto il profilo giuridico, comporta, tuttavia un inadempimento contrattuale che, oltre ad essere sanzionabile dagli organismi preposti per mancata applicazione del contratto, comporta la perdita dei benefici connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso.

Si allegano l'estratto dell'accordo Stato-regioni (punto 9) e l'estratto dell'allegato 2 del CCNL (capitolo "Formazione su salute e sicurezza").

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Stefano Macale



Allegati n. 2:

- Estratto accordo Stato-Regioni (punto 9)
- Estratto allegato 2 del CCNL (capitolo "Formazione su salute e sicurezza")

## Edilizia - Edili ed affini: Accordo rinnovo CCNL, 3 marzo 2022

### **Allegato 2 Protocollo formazione e sicurezza**

#### ***Formazione su salute e sicurezza***

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'[accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011](#), dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del [Dlgs. n. 81/08](#)) e per il preposto.